



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

IL RETTORE

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012, e in particolare gli artt. 47 e 49;
- visto il Regolamento generale d'Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013, e in particolare l'art. 20;
- visto il decreto rettorale 24 luglio 1985, con il quale è stato costituito il Centro di ricerca convenzionato denominato "Centro di cultura italiana *Giuseppe e Chiara Feltrinelli*";
- visto il decreto rettorale 31 luglio 2003, con il quale è stata disposta la trasformazione del predetto Centro nel Servizio d'Ateneo denominato "Centro d'Ateneo per la promozione della lingua e della cultura italiana *Chiara e Giuseppe Feltrinelli* (CALCIF)" ed è stato emanato il relativo Regolamento;
- visto il decreto rettorale 26 gennaio 2010, con il quale è stato emanato il nuovo Regolamento del Centro;
- viste le deliberazioni adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 21 e del 28 febbraio 2017

DECRETA

È costituito a decorrere dal 13 marzo 2017, ai sensi degli artt. 47 e 49 dello Statuto e dell'art. 20 del Regolamento generale, il Centro funzionale d'Ateneo denominato "Centro per la promozione della lingua e della cultura italiana "Chiara e Giuseppe Feltrinelli" (CALCIF)", in continuità con il preesistente Centro di servizio operante con la medesima denominazione nel quadro del previgente Statuto.

Il Centro ha sede a Milano in via Festa del Perdono n. 7 e in via Santa Sofia n. 9/1, a Gargnano nel Palazzo Feltrinelli (via Castello n. 4).

È emanato il Regolamento per il funzionamento del Centro, secondo il testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Milano, 7 marzo 2017



IL RETTORE
(Gianluca Vago)

Università degli Studi di Milano

Decreti Rettore
1042/2017 del 09/03/2017
Classif. 6.8



RD



REGOLAMENTO DEL CENTRO FUNZIONALE D'ATENEO PER LA PROMOZIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA "CHIARA E GIUSEPPE FELTRINELLI" (CALCIF).

Art. 1

Ambito d'applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Centro funzionale d'Ateneo denominato "Centro per la promozione della lingua e della cultura italiana "Chiara e Giuseppe Feltrinelli" - CALCIF" (d'ora in avanti "Centro" o "CALCIF"), costituito ai sensi degli art. 47 e 49 dello Statuto e dell'art. 20 del Regolamento generale d'Ateneo, in continuità con il preesistente Centro di servizio operante con la medesima denominazione nel quadro del previgente Statuto.

Art. 2

Finalità del Centro

1. La finalità del CALCIF è quella di attivare e svolgere – anche in collaborazione con le altre strutture dell'Ateneo interessate e con soggetti esterni che operino con le medesime finalità – azioni rivolte alla promozione e allo sviluppo delle conoscenze della lingua e della cultura italiana presso stranieri e italiani. In particolare il CALCIF:

- a) organizza e coordina i corsi estivi internazionali di Lingua e cultura italiana per stranieri (di regola due edizioni ogni anno), presso il Palazzo Feltrinelli di Gargnano (BS); detti corsi comprendono una specifica e adeguata attività didattica di lingua italiana per stranieri affidata a docenti ed esperti di comprovata competenza nel settore;
- b) esplica attività di formazione e di perfezionamento linguistico per studenti e studiosi italiani o di altra nazionalità, anche nel quadro dei programmi internazionali nei quali l'Ateneo è impegnato;
- c) integra, ove opportuno, le attività di cui sopra con una parallela attività di approfondimento e di illustrazione dei vari aspetti della civiltà e della cultura italiana, dal passato all'età contemporanea;
- d) promuove e sviluppa attività di incremento della conoscenza della lingua e cultura italiana e attività e servizi riguardanti le modalità e le tecnologie della didattica dell'italiano, d'intesa con le competenti strutture dell'Ateneo;
- e) promuove, d'intesa con le competenti strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo, la collaborazione con Università e Istituzioni italiane e straniere operanti nel settore della lingua e della cultura italiana;
- f) promuove e favorisce le attività di studio, di ricerca, di formazione e divulgazione riguardanti la lingua e la cultura italiana in Italia e nel mondo.

2. Rientrano tra le finalità del CALCIF la promozione di attività e iniziative culturali quali convegni, seminari, conferenze, cicli di lezioni, mostre, indagini e ricerche, pubblicazioni cartacee e *on line* nell'ambito di competenza. Il Centro svolge tali attività autonomamente ovvero in collaborazione con le strutture di ricerca e didattiche dell'Ateneo, nonché con altre Università e istituzioni nazionali e internazionali.

Art. 3

Sede, risorse e finanziamenti

1. Sotto il profilo amministrativo e contabile e delle relative responsabilità gestionali, il CALCIF è configurato nel rispetto di quanto disposto per i Centri funzionali dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza, la contabilità.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

2. Il Centro dispone di una sede e di spazi funzionali alle sue finalità secondo le disposizioni del Consiglio di amministrazione. Le sue attività si svolgono presso il Palazzo Feltrinelli di Gargnano, nonché presso gli altri spazi didattici messi a disposizione nelle sedi universitarie in relazione alle sue funzioni. Compete al CALCIF provvedere a che il Palazzo Feltrinelli sia dotato della necessaria attrezzatura e disponga dei fondi librari e di una mediateca e di strumentazione funzionale alle esigenze dei corsi.

3. Il CALCIF si avvale di personale di qualifica adeguata alle funzioni richieste reso disponibile dal Consiglio di amministrazione.

4. Per lo svolgimento delle sue attività didattiche e culturali il CALCIF si avvale di norma della collaborazione dei docenti dell'Ateneo e di altre Università e delle prestazioni di esperti esterni.

5. Il CALCIF dispone annualmente, per i suoi fini istituzionali – compresa la messa a disposizione di un certo numero di borse di studio dirette a favorire studenti stranieri meritevoli – delle risorse finanziarie conferite dall'Ateneo, cui possono aggiungersi:

- a) finanziamenti straordinari disposti dagli Organi di governo centrale dell'Ateneo in funzione di particolari programmi ed esigenze;
- b) fondi erogati dal MIUR, da altri Ministeri e da enti comunitari e nazionali per le finalità di diffusione della lingua e della cultura italiana;
- c) quote assicurate dalle strutture dell'Ateneo, su loro fondi, per la realizzazione di progetti specifici inerenti alle finalità del CALCIF;
- d) proventi derivanti da donazioni o da attività proprie, anche svolte in conto terzi.

6. Il Centro coordina i mezzi e le risorse che ha a disposizione, assicurandone la razionale utilizzazione.

7. Al Centro si applicano le norme statutarie in materia di verifica periodica dell'attività svolta da parte del Nucleo di valutazione e ogni altra disposizione generale prevista per i Centri funzionali.

Art. 4 *Organi*

1. Sono organi del CALCIF:

- a) il Consiglio di indirizzo;
- b) il Presidente;
- c) il Coordinatore scientifico.

Art. 5 *Consiglio di indirizzo*

1. Il Consiglio di indirizzo è l'organo di programmazione e di coordinamento delle attività del CALCIF. Compete in particolare al Consiglio di indirizzo:

1. programmare e organizzare l'attività didattica e culturale del Centro;
2. approvare annualmente la proposta di destinazione del budget;
3. deliberare le spese che, ai sensi delle vigenti norme amministrative e contabili, richiedano la sua autorizzazione preventiva;
4. avanzare ai competenti Organi dell'Ateneo eventuali richieste di risorse e di personale in relazione alle motivate esigenze di funzionamento del CALCIF;
5. esercitare tutte le altre competenze richieste per il buon funzionamento del Centro, nonché le ulteriori attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli Organi di governo centrali dell'Ateneo.



2. Fanno parte del Consiglio di indirizzo:

- a) il Presidente;
- b) il Coordinatore scientifico;
- c) il responsabile amministrativo;
- d) sei professori in servizio presso l'Ateneo proposti dal Senato accademico in relazione alle principali componenti e funzioni scientifiche e didattiche del Centro (in primo luogo linguistiche, letterarie, storiche, artistiche), sentito il Consiglio di amministrazione.

3. La composizione del Consiglio di indirizzo è sancita con decreto del Rettore. Il mandato dei componenti del Consiglio di indirizzo di cui alla lettera d) del comma 2 è di durata triennale, rinnovabile consecutivamente una sola volta.

4. Il Consiglio di indirizzo può invitare a partecipare ai propri lavori – stabilmente o in modo episodico per singole iniziative – personalità esterne, in funzione delle loro competenze.

Art. 6 *Il Presidente*

1. Il Presidente, scelto tra i professori in servizio presso l'Ateneo a tempo pieno, è designato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico. Il mandato del Presidente ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

2. Il Presidente rappresenta il Centro nei rapporti interni ed esterni all'Ateneo, convoca e presiede le riunioni del Consiglio di indirizzo e sovrintende all'esecuzione dei suoi deliberati; propone al Consiglio di indirizzo il piano annuale delle attività, i prospetti di spesa in relazione alle disponibilità, le eventuali richieste di risorse; promuove e coordina le attività del Centro in collaborazione con il Consiglio di indirizzo anche delegando al Coordinatore scientifico o a singoli componenti del Consiglio medesimo specifici compiti operativi in relazione a settori di attività o a particolari iniziative; indirizza il personale; predispone annualmente una relazione sull'attività svolta da presentare per l'approvazione al Consiglio di indirizzo e trasmettere successivamente al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione.

Art. 7 *Il Coordinatore scientifico*

1. Il Coordinatore scientifico coadiuva il Presidente nel coordinamento diretto delle attività del CALCIF collegate alle sue finalità.

2. Il Coordinatore scientifico è un professore o un ricercatore di ruolo in servizio presso l'Ateneo, con elevate competenze negli ambiti scientifici e didattici di riferimento del CALCIF e in particolare nell'ambito dell'italiano L1/L2/LS, ed è designato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente del Centro, previo parere del Senato accademico. Il suo mandato ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

Art. 8 *Il responsabile amministrativo*

1. Il Centro si avvale di un responsabile amministrativo cui compete provvedere, sulla base delle indicazioni espresse dal Consiglio di indirizzo e delle direttive impartite dal Presidente, a quanto necessario alla funzionalità operativa e amministrativa ordinaria del Centro e dei servizi relativi, assicurandone la regolarità e la piena efficienza.

2. Il responsabile amministrativo è nominato dal Direttore generale, che lo individua fra le figure in possesso di adeguato profilo professionale. Il responsabile amministrativo dipende gerarchicamente dal Direttore generale dell'Ateneo.



Art. 9

Direttori dei Corsi estivi internazionali di Lingua e Cultura italiana per stranieri

1. La direzione didattica dei corsi estivi internazionali per stranieri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente Regolamento è conferita annualmente, su proposta del Presidente approvata dal Consiglio di indirizzo, a professori in servizio presso l'Università degli Studi di Milano, afferenti di norma ai settori linguistici o ad altri settori dell'Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche o dell'Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche.

2. I Direttori dei corsi estivi possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di indirizzo limitatamente all'anno di designazione.

Art. 10

Spese di funzionamento

1. Alle spese occorrenti per il funzionamento del CALCIF si provvede secondo le disposizioni recate dai pertinenti Regolamenti dell'Ateneo.

Art. 11

Norme finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Esso è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

2. Le eventuali modifiche al presente Regolamento, avanzate su proposta del Consiglio di indirizzo, sono disposte nel rispetto delle modalità procedurali stabilite al comma precedente.

Art. 12

Norme transitorie

1. Al presente Regolamento è data completa attuazione entro i novanta giorni successivi alla sua entrata in vigore. Da tale data è abrogato il Regolamento dell'omonimo preesistente Centro di servizio. Fino all'insediamento dei nuovi organi continueranno ad operare gli organi contemplati dal previgente Regolamento. Fino a diversa disposizione restano confermati le risorse finanziarie e il personale già assegnati al CALCIF.